

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL "GARANTE DELLA PERSONA DISABILE"

Art. 1 – DEFINIZIONE E FUNZIONI

1. Presso il Comune di Valguarnera Caropepe (d'ora in poi anche solo Comune) è istituito il "Garante della Persona Disabile" (d'ora in poi anche solo Garante) i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal presente regolamento oltre che dalla normativa di settore.

2. Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, inerente i diritti delle persone disabili, a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, con particolare riferimento a:

- Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 Marzo 2009, n.18;
- Costituzione della Repubblica artt. 2, 3, 4, 38;
- Legge 5 Febbraio 1992, n.104;
- Lo Statuto Comunale

Art. 2 - NOMINA E REQUISITI

1. Il Garante opera a titolo gratuito, in piena autonomia politica ed amministrativa e viene scelto all'interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di apposito avviso pubblico predisposto dal Settore AA.GG. e Servizi Sociali del Comune, ogni tre anni, l'incarico è rinnovabile per una sola volta.

2. Il Garante è organo unipersonale nominato dal Sindaco, sentita la Commissione Sociale, tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità e a seguito di comparazione dei curricula personali.

È eleggibile al ruolo di Garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneo curriculum dal quale si desuma esperienza almeno triennale di svolgimento di attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale;

b) dia ampia garanzia di indipendenza;

c) non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;

d) non sia dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni, né sia amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

3. Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Art. 3 - ATTIVITÀ E SEDE

1. Il Garante, in quanto organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte.

2. Fermi restando i principi di autonomia ed indipendenza, il Garante condivide i propri obiettivi ed azioni con l'Assessorato Comunale alle Politiche Sociali e con il Settore Politiche Sociali.

3. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, di cui all'art.4 del presente Regolamento, fornisce annualmente al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Sociali una relazione dettagliata delle attività svolte.

4. Il Garante ha accesso agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza di cui all'art. 4 del presente Regolamento e, su richiesta, ne riceve copia.

5. Il Garante esercita la propria attività a titolo gratuito e con mezzi e strutture proprie. Tuttavia, in caso di necessità, può chiedere al Comune –previa richiesta anticipata –la disponibilità temporanea di uffici e/o sale per conferenze al fine di attività connesse all'esercizio della propria carica.

6. Il Comune doterà il Garante di uno specifico account email istituzionale e di una apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune, dove sarà anche pubblicato il presente regolamento.

Art. 4- OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il ruolo del Garante a supporto dell'Amministrazione Comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all'integrazione ed inclusione sociale.

A tal fine il Garante:

- esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'amministrazione comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; nei confronti dei consorzi, società cui il Comune di Valguarnera Caropepe, a qualsiasi titolo, partecipi;

- nei confronti di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi che coinvolgano le persone disabili;

- favorisce, anche in collaborazione con gli Uffici comunali, l'esercizio dei diritti fondamentali della persona disabile, con particolare riferimento alla tutela della salute, all'assistenza, al lavoro, alla formazione;

- promuove le opportunità di partecipazione alla vita civile e sociale, alla cultura, alla comunicazione, all'informazione, allo sport e tempo libero;
- propone iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica su temi riguardanti le persone con disabilità.
- interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, per verificare eventuali ritardi, irregolarità e negligenze segnalate riguardo all'attività dei pubblici uffici di cui al precedente, al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa;
- sollecita tavoli tecnici di risoluzione di problemi segnalati nei confronti delle amministrazioni pubbliche interessate da provvedimenti e in collaborazione con i responsabili degli uffici interessati può proporre soluzioni e metodi di raccordo;
- sollecita soggetti privati cui si rivolgano eventuali reclami delle persone con disabilità illustrando i diritti violati, le modalità della violazione e proponendo possibili metodi di risoluzione delle stesse.
- collabora con il Garante nazionale e con quello regionale;
- si raccorda con Organismi di tutela verso i soggetti con disabilità presenti sul territorio.
- formula proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, alla loro integrazione ed inclusione sociale;
- propone all'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone disabili, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
- il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.

2. Il Garante per l'esercizio del proprio incarico ha, inoltre, facoltà di:

- a) accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e verificare la funzionalità dei servizi di assistenza e informazione resi alle persone con disabilità, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettivo-relazionale, segnalando all'Assessorato dei Servizi Sociali, agli Uffici ed alle altre autorità competenti, eventuali violazioni e/o irregolarità;
- b) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio (ai sensi della legge 1 marzo 2006, n. 67);
- c) monitorare - previa apposita autorizzazione - le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di verificare la loro adeguatezza ai bisogni della persona disabile e prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

Art.5- DIMISSIONI E REVOCA

1. Il Garante della Persona Disabile può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco.
2. Il Sindaco può revocare dalla carica il Garante se si accerta la mancanza di uno dei requisiti e/o per gravi o ripetute violazioni di legge, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per accertata inefficienza.